

Da: Consiglio Ordine Sulmona <consiglio@ordineavvocatisulmona.it>
Inviato: giovedì 7 maggio 2020 21:09
A: Ordine Avezzano; Ordine Chieti; Ordine Lanciano; Ordine L'Aquila; Ordine Pescara;
Ordine Teramo; Ordine Vasto
Oggetto: Protocolli gestione udienze civili nel Tribunale di Sulmona periodo 12 maggio-31
luglio
Allegati: Protocolli gestione udienze civili nel Trib di Sulmona periodo 12 maggio....pdf;
Protocollo esecuzioni e procedure concorsuali.pdf; Modulo separazioni.docx;
Protocollo lavoro e previdenza.pdf; Misure di gestione procedure concorsuali Trib.
Sulmona.pdf


Allegati come in oggetto, con invito alla diffusione tra i vostri iscritti.

Cordialmente,

La Segreteria



Mail priva di virus. www.avast.com



PROPOSTA DI PROTOCOLLO

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

PER IL PERIODO 12.5/30.6.2020

UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA PER PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

I procedimenti previsti dall'art.83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti -, che richiedono la partecipazione personale delle parti, saranno trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:

- 1) Le *udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi* saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione potrà avvenire, se non sarà possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicheranno le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le *udienze collegiali in materia di famiglia e persone* saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avverrà tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avverrà con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per *ogni altro procedimento* la trattazione in udienza avverrà preferibilmente e ove possibile tramite *collegamento da remoto* o in alternativa con modalità ordinaria.

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Saranno trattati con tale modalità, con decorrenza dal 12.5.2020, i procedimenti con udienze fissate:

- a) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*

- b) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- c) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- d) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- e) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, anche nella fase di *reclamo*
- f) per i procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi, per le modalità di fissazione udienza e svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di adempimenti di cui al successivo *punto 1.4*, i procuratori delle parti depositeranno, altresì, nel fascicolo *documento* proveniente da ciascuna delle parti *vidimato* dal difensore contenenti le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (in allegato modulo di attestazione)*.

nonché:

- g) i *procedimenti dichiarati urgenti*, su *istanza di parte*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di *rinuncia a comparire* delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal 1.6.2020:

- h) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle *richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c.*

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*".

1. I collegamenti da remoto saranno organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia*, l'applicazione *Microsoft Teams*.

2. *Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che la Cancelleria dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 7 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.*

3. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della *Cancelleria* alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. *I procuratori delle parti almeno 4 giorni prima dell'udienza depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo.*

5. Il giudice avrà cura di fissare le *udienze da remoto* ad orari distinti e congruamente distanziati.

6. La *Cancelleria* provvederà ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*"

Nel verbale di udienza il giudice:

1. **prende atto** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del *tesserino professionale* e le parti di *documento di identità, tesserino e documento di identità* che dovranno essere esibiti su richiesta del giudice;

2. qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice **contatterà** quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*, per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

3. **prende atto** della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

4. **adotta** i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

5. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplinerà** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata la registrazione dell'udienza**;

6. l'**esibizione di documenti in udienza** potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, dovrà avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, appronteranno una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di **malfunzionamenti**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice **inviterà** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice **dà lettura del verbale di udienza**, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

Saranno trattati con tale modalità (alternativa a quella tramite collegamenti *da remoto*), con decorrenza dal 12.5.2020, i procedimenti con udienze fissate:

- A) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- B) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- D) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- E) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di *reclamo*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- F) per procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* inviterà i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza *documento* proveniente delle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore*

udienza in cui dovranno comparire personalmente; 5) che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione);

nonché:

G) i **procedimenti dichiarati urgenti**, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

H) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza

1) *almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*

con il medesimo decreto nell'ipotesi di cui alla lett. A) **assegna** alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;

2) la *Cancelleria provvederà a comunicare, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";*

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "*svolgimento*" delle udienze civili, il giudice potrà: **a) mantenere** la data di udienza già fissata; **b) stabilire** una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c) fissare** una data ex novo;

4) il provvedimento del giudice sarà **adottato "fuori udienza"** successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

- 5) il giudice, alla data fissata per l'udienza, **verifica** la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) I difensori **depositeranno** in via telematica nel termine assegnato ai sensi del **punto 1)** note scritte, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) Il mancato deposito della memoria sarà considerato quale mancata partecipazione all'udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice **potrà chiedere** ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al **punto 1)**, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) il giudice **non** dovrà redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal *Dirigente della Cancelleria* sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);

Ciascun Presidente di Tribunale, in base alle condizioni epidemiologiche del circondario di competenza e del personale amministrativo disponibile, ferme le modalità delle diverse procedure per la tenuta delle udienze come stabilite dal presente Protocollo, potrà variare, nel periodo di efficacia del provvedimento presidenziale, gli oggetti dei procedimenti da trattare e la loro decorrenza temporale.

RG/ 2020

Al Tribunale di Sulmona

Il/La sottoscritto/a

..... nato/a il

res o dom. in, via

titolo di studio, professione

Documento di riconoscimento n.

rapp.to/a e difeso/a da

indirizzo email

premesse che in data ha presentato/a ricorso per separazione consensuale/
divorzio congiunto,

preso atto che è stata fissata per la comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione l'udienza
del

DICHIARA

- che non intende riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare;
- che rinuncia a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione;
- che conferma le condizioni del ricorso già proposto;
- di essere consapevole che nel caso in cui il *Tribunale* dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovrà comparire personalmente;
- che rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su sua espressa richiesta.

Sottoscrizione della parte

.....

Sottoscrizione del difensore

.....



TRIBUNALE DI SULMONA

MISURE DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona;

*Al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti contabili di
L'Aquila e Sulmona;
alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Sulmona;*

Il Giudice dott.ssa Marta Sarnelli,

sentito informalmente il Presidente Vicario del Tribunale;

visto il decreto legge n. 18/2020 convertivo con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

viste le linee guida adottate con protocollo applicato in tutto il distretto della Corte di Appello di L'Aquila da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti destinate ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

considerato che, in merito all'attività organizzativa delle procedure concorsuali, nel predetto protocollo è stabilito che:

- Devono considerarsi sospese, sino al 30.06.2020, tutte le attività che non possano essere eseguite nello studio del curatore fallimentare, quali accessi preordinati alle operazioni di stima e operazioni di inventario; qualora tali attività comportino un ritardo negli adempimenti come il deposito del programma di liquidazione il curatore presenterà un'istanza di proroga, motivata dalle contingenti circostanze. Gli accessi saranno limitati alle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad

opera degli occupanti. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; c) pericolo di sottrazione del patrimonio mobiliare da inventariare che va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto, tramite ausiliario, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà certamente essere eseguito sino al 30.06.2020. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- L'attività di apposizione dei sigilli, trattandosi di atto urgente, non è oggetto di sospensione, purché possa essere attuata nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute.
- I curatori fallimentari avranno cura di presentare istanza di chiusura del fallimento, soprattutto con riferimento alle procedure più risalenti di durata superiore al quinquennio, sia ex 118 n. 3 co. 2, l. fall., sia quelle ordinarie.
- Le operazioni di vendita sono sospese; vengono impartite ai curatori le stesse indicazioni già rivolte ai custodi giudiziari e ai professionisti delegati alla vendita in tema di vendite immobiliari stabilite nel distretto e nel Tribunale di Sulmona, salvo che vengano rappresentate situazioni di urgenza relative ai beni mobili e immobili che devono essere tempestivamente comunicate al G.D.;

Per quanto attiene all'emissione dei **mandati di pagamento** per tutto il periodo emergenziale la stessa avverrà esclusivamente secondo modalità telematiche e a tal fine si dispone che:

- Gli organi della procedura (curatori Commissari e Liquidatori nominati) devono attivarsi per verificare, preventivamente, se gli Istituti Bancari presso i quali risultano aperti i conti corrente ed i Libretti bancari intestati alla procedura concorsuale consentano che la fase di rilascio delle somme possa avvenire, straordinariamente e per ragioni di urgenza, esibendo un mandato di pagamento con firma digitale del Giudice delegato in luogo del mandato cartaceo da ritirare in Tribunale;
- Una volta ricevuto il consenso della Banca i suddetti professionisti devono comunicare tempestivamente alla cancelleria fallimentare, sempre in via telematica, l'indirizzo email o pec dell'Istituto di credito;
- Il curatore dovrà quindi, come di consueto, chiedere l'autorizzazione all'emissione del mandato di pagamento che verrà emesso dal G.D. e trasmesso alla cancelleria direttamente all'Istituto e al curatore;
- Decorso i termini stabiliti dall'Istituto di credito dal giorno dell'invio del mandato, il professionista potrà recarsi in Banca indicando il numero della procedura e/o portando con sé copia del mandato e procedere all'operazione di ritiro delle somme;
- In caso di diniego della Banca alla suddetta procedura, il professionista deve informare immediatamente la cancelleria e evidenziare la sussistenza dei motivi di urgenza per il rilascio cartaceo del mandato prima del 31.7.2020 e se ricorrerà la predetta urgenza, verrà stabilito un giorno ed un'ora per il ritiro presso il Tribunale nel rispetto delle misure igienico-sanitarie;

atteso inoltre che il protocollo citato prevede la possibilità per il Giudice di stabilire modalità telematiche nel caso vi fosse la necessità di conferire con il G.D. per i professionisti indicati nella procedura si dispone che:

- Ciascun professionista (curatore, commissario, liquidatori) o il Pubblico Ministero potrà inviare una richiesta di colloquio telematico con il G.D. all'indirizzo di posta elettronica marta.sarnelli@giustizia.it indicando il numero della procedura e una proposta di giorno e di orario;
- Il colloquio avverrà in modalità telematica tramite il sistema Microsoft TEAMS;
- I richiedenti riceveranno una mail di risposta contenente il link della stanza virtuale del G.D. e la data e l'ora del collegamento;
- I partecipanti all'incontro (che potrà avvenire anche in più persone) dovranno indicare, al momento dell'ingresso nella stanza virtuale il proprio nominativo e mantenere sempre accesa la telecamera.

Manda alla cancelleria per la trasmissione alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sulmona e all'ODCEC di Sulmona e L'Aquila.

Il Giudice

Dott.ssa Marta Sarnelli

TRIBUNALE DI SULMONA
DEPOSITATO IL GIORNO

- 7 MAG. 2020

Il Cancelliere

PROPOSTA DI PROTOCOLLO
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
SETTORE ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI

Esecuzioni immobiliari

Si deve premettere che - per quanto attiene al settore in esame - anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) rientra nello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione; pertanto, occorre individuare delle linee guida da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti destinate ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19.

Ciò posto, con riferimento alle singole attività vengono indicate le udienze e gli incombeni che possono proseguire e quelli che, invece, devono essere necessariamente rinviati:

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza. Alla predetta udienza, inoltre, è previsto che il debitore possa comparire personalmente e formulare richieste ed istanze ed è prevista la partecipazione dell'esperto stimatore. Se ne deve, quindi, prevedere il differimento dopo il 30.06.2020. Analogamente l'udienza fissata per valutare il rinnovo delega a favore del professionista delegato andrà ricalendarizzata dopo il 30.06.2020 avuto riguardo alla sospensione delle attività di vendita sino a quella data, come di seguito prevista.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30.06.2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove al presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione; pertanto, non sarà necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, etc), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.06.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti; c) sono pertanto sospesi anche i primi accessi da eseguirsi congiuntamente all'esperto stimatore secondo quanto previsto nel decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. con contestuale

nomina del custode giudiziario, se prevista. In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso;

- le questioni attinenti alla gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente dovranno essere affrontate e risolte in modalità telematica (acquisizione documentazione, accrediti dei frutti del cespite ecc.), al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento;

- laddove gli occupanti degli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID, i custodi sono autorizzati sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione dall'1.7.2020; il custode concorderà con gli occupanti piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione. Si ritiene, infatti, che sia massimamente inopportuno l'eventuale impiego, in ausilio al custode, della forza pubblica e del personale sanitario a fronte delle prevalenti incombenze in cui questi sono impegnati in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, la cui durata non è facile prevedere.

Pertanto, sono sospese sino al 30.06.2020 le attività di liberazione, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

1) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate dal 12.05.2020 al 30.06.2020, va disposto il differimento dopo il 30.06.2020, mandando al professionista delegato e alla società delegata alla pubblicità, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE." Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione in caso di vendita analogica o di vendita telematica senza conto corrente partitario; nel caso in cui sia già operativo il conto corrente partitario ne sarà disposta la restituzione;

2) i professionisti delegati alla vendita e i gestori incaricati delle vendite di non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non sarà consentito di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione andrà differita dopo il 30.06.2020; in particolare: - con riguardo alle vendite in corso,

nel periodo di sospensione in questione **TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere**, ciò anche qualora si tratti del mero completamento di attività di pubblicità già avviata o di adempimenti riferibili a tentativi di vendita da espletarsi nel periodo successivo alla sospensione; - la pubblicazione dell'avviso di vendita che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia avuto già luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi all'11.05.2020; - gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere annullati anche qualora sia stato previsto l'esperimento della vendita in data successiva all' 11.05.2020;

- all'attenuazione della emergenza epidemiologica, la riprogrammazione degli esperimenti di vendita avverrà in modo scaglionato, privilegiando temporalmente le procedure i cui esperimenti di vendita sono stati revocati e sospesi che andranno ricalendarizzati a decorrere dal 01.07.2020. Resta ferma la sospensione delle vendite durante il periodo di sospensione feriale dei termini.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 CPC

I decreti di trasferimento verranno emessi, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica in allegato all'istanza, in modalità editabile. In particolare, il professionista delegato dovrà allegare la bozza del decreto di trasferimento ad una nota di deposito senza che la bozza stessa sia sottoscritta telematicamente.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. UDIENZE DA TRATTARE AI SENSI DELL'ART. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

a) udienza prevista ai sensi degli artt. 596 e 597 c.p.c.:

a.1) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.: svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, previo decreto del G.E. con il quale si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che, in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico secondo le seguenti modalità: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, dando indicazioni al professionista delegato per la modifica o la conferma del progetto di distribuzione o si riserverà per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

a.2) qualora non rientri nelle attività delegate ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.: il professionista delegato, dopo il periodo di sospensione fissato fino all'11.05.2020 è autorizzato a tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo invito alle parti a non comparire dinanzi a sé, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c.; nel caso invece in cui le parti intendessero sollevare contestazioni, il professionista delegato avviserà le stesse che le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate al professionista e poi depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni prima dell'udienza da lui fissata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza ex art. 512 c.p.c. innanzi a sé dopo il 30.06.2020;

b) udienza prevista ai sensi dell'art. 615, co. 2 e 617 co. 2, c.p.c.; - trattazione cartolare - in tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte

entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;

c) udienza ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; in tal caso possono distinguersi due evenienze: c 1) l'istanza viene proposta con l'ausilio di un difensore: in tal caso - trattazione cartolare - il G.E. al deposito dell'istanza, verificatane l'ammissibilità, fissa l'udienza, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; c 2) qualora l'istanza sia presentata personalmente dal debitore, il G.E. ne valuterà l'ammissibilità e fisserà l'udienza dopo il 30.06.2020;

d) le istanze proposte ai sensi dell'art. 486 c.p.c. saranno trattate tramite PCT, se occorra disporre la convocazione delle parti la relativa udienza sarà calendarizzata dopo il 30.06.2020.

FALLIMENTARE

Le considerazioni sopra espresse in merito al ruolo Esecuzioni Immobiliari vanno riproposte con riferimento al ruolo Fallimentare.

Devono, quindi, considerarsi sospese, sino al 30.06.2020, tutte le **attività che non possano essere eseguite nello studio del curatore fallimentare**, quali accessi preordinati alle operazioni di stima e operazioni di inventario; qualora tali attività comportino un ritardo negli adempimenti come il deposito del programma di liquidazione il curatore presenterà un'istanza di proroga, motivata dalle contingenti circostanze. Gli accessi saranno limitati alle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; c) pericolo di sottrazione del patrimonio mobiliare da inventariare che va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto, tramite ausiliario, visto che l'inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà certamente essere eseguito sino al 30.06.2020. In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

L'attività di **apposizione dei sigilli**, trattandosi di atto urgente, non è oggetto di sospensione, purché possa essere attuata nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Deve precisarsi che i termini per il **deposito della relazione ex art. 33, co. 1, l. fall. del rapporto ex art. 33, co. 5, l. fall. e del programma di liquidazione** sono sospesi sino all'11.05.2020 compreso; qualora il termine fosse il corso di decorrenza lo stesso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata.

I curatori fallimentari avranno cura di presentare **istanza di chiusura del fallimento**, soprattutto con riferimento alle procedure più risalenti di durata superiore al quinquennio, sia ex 118 n. 3 co. 2, l. fall., sia quelle ordinarie.

Le **operazioni di vendita** sono sospese; vengono impartite ai curatori le stesse indicazioni già rivolte ai custodi giudiziari e ai professionisti delegati alla vendita in tema di vendite immobiliari.

Per quanto attiene all'emissione dei **mandati di pagamento** la stessa avverrà secondo modalità telematiche, tenuto conto della prassi invalsa nei singoli Uffici giudiziari, come da circolari già emesse dai giudici della rispettiva sezione.

In caso di **comprovata urgenza**, le richieste di **ricevimento curatori** potranno essere trasmesse via mail al giudice delegato il quale potrà fissare un appuntamento al curatore, invitandolo ad accedere alla stanza virtuale mediante l'applicativo "Microsoft Teams" messo a disposizione dal Ministero.

Le udienze di **esame dello stato passivo** sono differite dopo il 30.06.2020, non rientrando tra le attività urgenti.

Le udienze di **approvazione del rendiconto** della gestione potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 secondo le seguenti modalità: il curatore presenterà una nota, da depositarsi telematicamente sino alle 13:00 del giorno fissato per l'udienza, recante la richiesta di approvazione del rendiconto, in assenza di contestazioni, o la comunicazione circa la presentazione di contestazioni; all'esito, il g.d., se non vengano presentate osservazioni, verificata la regolarità delle comunicazioni che il curatore procederà a depositare previamente mediante PCT, approverà il rendiconto; nel caso in cui vengano presentate osservazioni il g.d. fisserà l'udienza davanti al Collegio dopo il 30.06.2020; il curatore avrà cura di segnalare quando non si siano perfezionate le comunicazioni della fissazione dell'udienza di rendiconto (ad esempio al legale rappresentante della società), in tal caso, il g.d., rinvierà l'udienza dopo il 30.06.2020. In considerazione della sospensione di tutti i termini processuali dal 9.03.2020 all'11.05.2020, le udienze andranno differite, qualora il termine per la presentazione delle contestazioni sia scaduto durante il predetto periodo.

PRE – FALLIMENTARE

a) Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020

Il legislatore, con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 10 ha sancito la **IMPROCEDIBILITÀ** delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020.

Ciò ha risolto integralmente il problema per le procedure successive al 9.3.2020 che verranno d'ufficio enucleate dal giudice relatore che le porterà al primo collegio utile successivo alla Pasqua, 16.04.2020, ad esempio, per la declaratoria di improcedibilità da parte del Collegio, senza necessità di fissazione dell'udienza. L'unica eccezione contemplata dalla norma in questione è quella dell'istanza proposta dal Pubblico Ministero che chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.f.. In tal caso l'istanza è procedibile.

Il terzo comma del medesimo articolo 10, peraltro, prendendo atto che la mancata declaratoria è dovuta a causa legale, fa salva la possibilità di inertizzare il decorso del termine fra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020, per 113 giorni, ai fini del decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. e del 69 bis l.f. .

Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020

A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 decreto liquidità, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere perfettamente procedibili.

In ordine alla trattazione dei presenti procedimenti va tenuto conto della possibilità del fallendo di difendersi personalmente, sino al giorno dell'udienza. Pertanto, se il fallendo non si costituisce, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi, le udienze verranno rinviate dopo il 30.06.2020. Le nuove procedure saranno fissate dopo il 30.06.2020. Faranno eccezione a tale disposizione le procedure per cui stia per decorrere l'anno, ai sensi dell'art. 10, l. fall. In tal caso l'udienza sarà trattata con modalità cartolare nel caso in cui il debitore sia costituito; in caso di mancata costituzione del debitore, sarà trattata ordinariamente, garantendo le distanze di sicurezza per la prevenzione.

Le procedure già pendenti in cui il fallendo si sia costituito o abbia dichiarato espressamente di rimettersi o rinunciarvi potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con le consuete modalità: il giudice delegato, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, rimettendo al Collegio la decisione o disporrà gli adempimenti istruttori ritenuti necessari.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 83, co. 5, d.l. n. 18.2020, le predette modalità saranno applicate anche nel periodo sospensione dei termini sino all'11.05.2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa del settore civile indicata al comma 3 del medesimo articolo.

CONCORDATI PREVENTIVI

a) Concordato preventivo con riserva -

- **ricorso ex art. 161, co. 6, l.f.:** l'obbligo informativo non subisce sospensione trattandosi di termine sostanziale. Quindi, soprattutto per i concordati in continuità, si intende ribadire la indispensabile necessità di evasione urgente, alle scadenze originariamente fissate dal Tribunale, dell'obbligo informativo, con disponibilità alla concessione di termini di integrazione se le notizie dovessero apparire troppo sintetiche o lacunose. Il persistere di tale obbligo anche per i concordati liquidatori, non essendo possibile alcuna attività liquidatoria seria in questo periodo, non aggrava di fatto la attività né dell'impresa né dei professionisti e, quindi, non avrebbe ragione di essere il permanere di una sua sospensione. I termini di durata per redigere la proposta, il piano e l'attestazione e quelli di deposito del fondo spese cauzionale invece sono sospesi fino all'11.05.2020;
- **relazione ex art. 172 l.f.** trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Si deve ritenere che il blocco degli atti processuali abbia avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione. Conseguentemente, se la 172 è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l'adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo. Occorre in tal senso instare da parte del commissario presso il giudice, procedendo alla richiesta di rifissazione della udienza.

b) OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI

Si rinvia a quanto previsto nel protocollo civile per quanto attiene alla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio. Tenuto conto della peculiarità del rito, tuttavia, il Collegio avrà cura di garantire il necessario rispetto del contraddittorio concedendo al proponente termine per controdedurre qualora vengano proposte opposizioni e qualora il Collegio ritenga necessario svolgere attività di istruzione probatoria. In tali casi, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni, giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi, se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere.

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

- ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Il presente processo esecutivo presuppone lo svolgimento di attività prodromiche alla vendita o all'assegnazione consistenti nella ricerca delle cose da pignorare da parte dell'Ufficiale giudiziario che richiede l'accesso nella casa del debitore e nei luoghi a lui appartenenti; analogamente per la successiva fase di autorizzazione della vendita e di vendita, che prevede la partecipazione degli ausiliari del giudice.

Le esigenze sanitarie correlate all'emergenza sanitaria impongono, conseguentemente, il rinvio di tali incombenzi a data successiva al 30.06.2020.

Fanno eccezione a quanto sopra le attività distributive successive alla vendita previste ai sensi dell'art. 641 e 642 c.p.c.; in tali casi, si potrà procedere ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d. l. n. 18/2020 alla trattazione cartolare: a) art. 541 c.p.c. - il piano concordato verrà notificato al debitore, qualora il debitore non proponga osservazioni, il g.e. provvederà in conformità; b) art. 542 c.p.c. - se i creditori non raggiungono l'accordo o il g.e. non approva il piano concordato il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti a norma degli artt. 510 e ss. c.p.c.

- ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO

L'art. 103, co. 6, d.l. n. 18/2020 stabilisce che: "*L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.*". Conseguentemente le udienze da fissarsi ai sensi degli artt. 610 e ss. c.p.c. andranno anch'esse differite successivamente al 30.06.2020.

Deve, però, ritenersi che, sia per le esecuzioni pendenti, sia per quelle intraprese nel periodo di vigenza del l.n. n. 18/20, la ripresa delle operazioni dopo la scadenza del termine di sospensione non è subordinato alla notifica, a cura del creditore, di un ulteriore preavviso di rilascio.

Deve, infatti, darsi seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata (Cass. 2 luglio 2019, n. 17674/2019).

Va, ancora evidenziato che, nel caso in cui all'ufficiale giudiziario sia richiesto di notificare un preavviso di rilascio nel periodo di vigenza del d.l. n. 18/20, quest'ultimo deve provvedere all'incombenza calendarizzando il primo accesso oltre il 10.07.2020 poiché la sospensione comporta, ai sensi dell'art. 83, co. 2, d.l. n. 18/20, che anche il decorso del termine (minimo) di 10 giorni concesso all'esecutato resti sospeso / differito fino al 30 giugno.

- ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

Il presente processo esecutivo fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. f) e h), d.l. n. 18/2020 in quanto prevede la comparizione in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti quali il consulente tecnico d'ufficio che viene nominato al fine di determinare le modalità di esecuzione o l'ufficiale giudiziario che deve recarsi presso i luoghi dell'esecuzione.

Le relative udienze verranno, quindi rinviate a data successiva al 30.06.2020.

- ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Il presente processo esecutivo rientra nell'ambito applicativo dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20, qualora vi sia la costituzione del debitore e in tutti i casi in cui si venga a rinviare la prima udienza. In tali casi il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza medesima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti depositeranno brevi

note scritte entro le ore 13:00 del giorno dell'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

Nel caso di prima udienza in cui non vi sia stata la costituzione del debitore il g.e. provvederà a rinviare a data successiva al 30.06.2020.

Ciascun Ufficio, tenuto conto dei carichi di ruolo e delle esigenze di Cancelleria, avrà cura di indicare il numero massimo di fascicoli da trattare ad udienza, dando priorità a quelli più risalenti.

- **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI C.D. "SUCCESSIVA"**

L'udienza fissata ai sensi dell'art. 185 disp. att. c.p.c. potrà trattarsi ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 83/2020; il giudice dell'esecuzione, con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria almeno sette giorni prima, fisserà l'udienza cartolare; in tale udienza i difensori delle parti, sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

* * *

Il Giudice dell'esecuzione, nel ricalendarizzare le udienze già fissate avrà cura di dare priorità alla trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, eventualmente differendo la trattazione di quelli di nuova iscrizione, anche tenuto conto della c.d. sospensione eccezionale dei termini sino al 12.05.2020.

Protocollo per le udienze in materia di lavoro e previdenza

Articolo 1: procedimenti trattati dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

1. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, salvo proroghe, oltre ai procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono trattati esclusivamente:
 - a) i procedimenti *ex art.* 409 e 442 c.p.c., fissati per la discussione orale ai sensi art. 429 c.p.c.
 - b) i procedimenti *ex art.* 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (ossia la sola fase sommaria dei procedimenti c.d. Fornero), esclusi l'escussione degli informatori e l'interrogatorio formale;
 - c) i procedimenti cautelari;
 - d) i procedimenti di repressione della condotta antisindacale *ex art.* 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;
 - e) le prime udienze nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie *ex art.* 442 c.p.c. e in materia di lavoro di volta in volta ritenute dal giudice di prioritaria trattazione, in considerazione della materia trattata e della natura dei diritti fatti valere (ad es., impugnativa di licenziamento, demansionamenti, trasferimenti di sede di lavoro) o della più risalente iscrizione a ruolo, ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
 - f) le altre udienze *ex art.* 420 c.p.c. fissate per attività non richiedenti istruttoria (ad es. acquisizione di documentazione, estinzione del processo *ex artt.* 181 o 309 c.p.c.), ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
2. Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Articolo 2: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

1. Le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, qualora celebrate, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali *ex art.* 83 comma 7, D.L. 17 marzo

2020, n. 18 , ai sensi della lett. f) dell'art. 83 stesso, ossia mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo Teams, sono svolte con le seguenti modalità.

2. Il Giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, provvede con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto". Il decreto:
 - a) fissa giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, indicando l'orario puntuale con procedimenti fissati a distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, salvo diversa valutazione a seguito di verifica in corso di applicazione;
 - b) reca l'espresso avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
 - c) contiene l'indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, possono accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde prendere conoscenza del *link* inserito nel provvedimento per il collegamento alla stanza virtuale;
 - d) dovendo garantire il diritto delle parti di partecipare al procedimento, reca la precisazione che l'effettiva comparizione personale delle parti può essere limitata ai casi in cui vi siano effettive esigenze processuali (ad es.: volontà di essere liberamente sentite, necessità di disconoscimento di scritture, proposizione di querela di falso, possibilità di conciliazione della controversia, accordo conciliativo già raggiunto) ed è possibile solo qualora la parte sia personalmente dotata di idonea strumentazione informatica. In mancanza, le parti possono rilasciare procura speciale ai rispettivi procuratori; qualora non vi siano effettive esigenze o possibilità di conciliazione, le parti possono rinunciare a comparire personalmente e la mancata comparizione non è considerata significativa agli effetti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.; qualora la parte intenda partecipare all'udienza, ma non sia dotata di idonea strumentazione informatica, l'udienza è rinviata a data successiva al 30.6.2020, onde consentirne la celebrazione nelle forme ordinarie, alla presenza fisica delle parti;

- e) contiene avviso alle parti della facoltà di richiedere concordemente, fino a 5 giorni prima dell'udienza, la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, come disciplinata dall'art. 3 seguente, e, a tal fine, nel medesimo provvedimento:
- I) specifica che, in tal caso, il procedimento è rinviato all'udienza ivi indicata, da fissarsi entro 15 giorni rispetto al precedente rinvio;
 - II) invita i difensori a depositare, fino a 7 giorni prima della data di rinvio così fissata, le note scritte di cui all'articolo seguente;
 - III) avvisa che in difetto di accordo delle parti sulla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, l'udienza medesima verrà celebrata con collegato da remoto.
3. Ciascun difensore, almeno 5 giorni prima dell'udienza, deposita telematicamente una comunicazione in cui:
- a) dichiara se il proprio assistito intende o meno rinunciare a comparire o se intende partecipare all'udienza mediante il software *Teams di Windows*;
 - b) indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale poter ricevere copia del *link* (che provvederà a comunicare alla parte che intende partecipare all'udienza mediante l'applicativo *Teams*);
 - c) indica altresì un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento.
4. Nel verbale di udienza il giudice:
- a) prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei loro procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati);
 - b) prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.
5. Il giudice, i procuratori delle parti e queste ultime, collegate da luogo distinto, devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
 6. Poiché il singolo partecipante viene individuato dal giudice sulla base del nome da lui scelto, deve indicare il proprio nome e cognome e il numero di ruolo del procedimento da trattare, così da renderne più agevole l'individuazione.
 7. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.
 8. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
 9. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
 10. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle del Magistrato nel corso dell'udienza stessa.
 11. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei

procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

Articolo 3: procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18

1. Qualora le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, in base alle determinazioni dei Presidenti dei Tribunali ex art. 83 comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, debbano essere celebrate ai sensi della lett. h) dell'art. 83 stesso, ossia *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*, è fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/20 cit. La richiesta deve: a) essere motivata edepositata nel termine di 7 giorni prima dell'udienza fissata, onde consentire all'ufficio adeguata organizzazione; b) indicare la disponibilità all'utilizzo dello strumento *Microsoft Teams*; c) contenere le indicazioni previste all'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c); il tal caso, ove il giudice ritenga di dover accogliere l'istanza, il procedimento è rinviato d'ufficio a un'udienza da fissarsi entro i 15 giorni successivi rispetto al precedente rinvio.
2. Le udienze da trattarsi ex art. 83 lett. h) cit. sono svolte secondo le seguenti modalità.
3. Il giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello “storico del fascicolo” l'annotazione “trattazione scritta”:
 - a) invita i difensori a depositare telematicamente, almeno 5 giorni prima dell'udienza, note scritte contenenti istanze e conclusioni, eventualmente anche nella forma del “preverbale di udienza”, con contenuto previamente concordato tra le parti e depositato nel fascicolo telematico;
 - b) precisa nel provvedimento che la mancata comparizione personale delle parti è giustificata e che l'istanza di trattazione scritta non equivale a mancata comparizione personale delle parti e non è valutabile come argomento di prova ex art. 420, comma 1, c.p.c..

4. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c.; pertanto, devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
5. Ove il fascicolo contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al comma 4, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati cartaceamente, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
6. L'udienza virtuale è regolarmente celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione della Cancelleria del decreto di cui al comma 4, una sola delle parti ha depositato le note di cui all'art. 83 lett. h) cit, nel termine stabilito nel decreto; allo stesso modo, se nessuna delle parti ha trasmesso note scritte nel medesimo termine, il giudice rinvia il procedimento ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c..
7. Se l'udienza è fissata per la discussione orale, il giudice provvede in giornata al deposito telematico del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni; nei procedimenti *ex art. 1*, commi 48 e 51, l. 28 giugno 2012, n. 91 e in quelli *ex art. 669 bis* e *s.s.c.p.c.*, per cui è richiesta congiuntamente la trattazione scritta, trattiene, di regola, la causa in riserva.
8. All'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto *ex art. 83*, comma 7, lett. f, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 4: Procedimenti la cui trattazione è esclusa fino al 30 giugno 2020.

1. Fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe, è esclusa la trattazione dei procedimenti che richiedono la presenza di ulteriori soggetti rispetto ai difensori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli fissati per l'escussione dei testimoni, per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per la comparizione del CTU, tra cui, in

particolare, tutti i procedimenti *ex art. 445 bis c.p.c.*. Questi ultimi, nello specifico, consistono nella sottoposizione della parte ricorrente a visita medica, e dunque presuppongono l'allontanamento degli interessati dal domicilio per la sottoposizione a visita, in contrasto con l'esigenza di evitare i contatti ravvicinati, tanto più che spesso i ricorrenti sono soggetti di età avanzata e in condizioni di salute precarie.

Articolo 5: Rinvio d'ufficio per impossibilità di rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 3, comma 4.

Per tutte le udienze in cui non è possibile rispettare i termini di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 4, il giudice procede al rinvio d'ufficio.